

Subject: Case Passerini modifiche ad hoc delle legge regionale -

Il punto è che, prima della modifica, gli impianti si dovevano dimensionare sui quantitativi del piano e non sulla capacità termica .Q/termo invece ha chiesto l'autorizzazione per 198.000 tonnellate /anno ciò ben oltre le previsioni del piano interprovinciale. Circostanza che peraltro è stata puntualmente contestata come ostativa in sede di conferenza dei servizi. In questo modo , con l'ultima legge, la regione modifica in modo surrettizio le quantità da bruciare. Tanto è vero che il quarto comma si preoccupa di sanare proprio i superamenti in migliaia di tonnellate (circa il 50% in +) rispetto al piano provinciale.

Il punto politico- istituzionale è che si sono cambiate le regole del gioco a gioco in corso, e così faranno per l'Inceneritore e l'aeroporto.

From: marcocaldiroli

La norma in questione, o meglio il principio (comunque contenuto nelle norme sugli inceneritori) che si autorizza la capacità termica nominale (con libertà di "riempimento" di tale capacità) e non una determinata quantità di rifiuti è applicato in Lombardia in modo esplicito dal 2007, ciò ha comportato, in fase di rinnovo delle autorizzazioni di impianti esistenti la necessità di verifiche (screening) per la VIA in quanto vi era un incremento nella quantità di rifiuti autorizzata rispetto a quella originaria (e dunque una modifica sostanziale della autorizzazione) .

Nel caso di un impianto nuovo come quello di Case Passerini occorre verificare, nella domanda di VIA e di AIA quale è esattamente la richiesta di Termo per verificare se tale norma, paradossalmente, determinando un incremento nella quantità dei rifiuti determina una modifica "sostanziale" rispetto all'impatto del progetto originario (e dunque la ripartenza della procedura).

Saluti

Marco Caldiroli

Oggetto: Case Passerini modifiche ad hoc delle legge regionale -

Vi giro lo stralcio della legge finanziaria regionale che modifica le modalità di calcolo dei rifiuti da bruciare negli inceneritori della Toscana. E' la risposta positiva del Consiglio Regionale alle minacce contenute nelle integrazioni della Qtermo (hera e quadrifoglio) allo studio di impatto ambientale, nelle quali essa esigeva di calcolare i rifiuti non nei quantitativi del piano (136.000 t/a) ma nel potere calorifico dell'impianto (198.000 t/a).

BURT n. 63 del 31/12/2013

Legge finanziaria Toscana n. 77 del 24 dicembre 2013

ART.50 - Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:

“17 bis Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico

1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, gli

enti competenti tengono conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto nei piani interprovinciali e provinciali vigenti.

3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente.”.